

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 gennaio 2005 - Deliberazione n. 41 - Area Generale di Coordinamento - N. 15 - Lavori Pubblici Opere Pubbliche Attuazione Espropriazione - L.R. n. 8 del 12/11/2004, art. 5 comma 1 - **Approvazione criteri di riparto contributi agli Enti Locali con popolazione non superiore a 5000 abitanti per investimenti ed opere pubbliche.**

omissis

PREMESSO CHE

- con legge Regionale n. 8 del 12 novembre 2004 (legge finanziaria regionale 2004), art. 5 co. 1, è stato istituito un fondo regionale annuale ordinario di euro 5.000.000,00, per investimenti e opere pubbliche proposte dai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

- che detto importo è stato stanziato sulla U.P.B. 1.82.227 cap. 2111 dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell'esercizio finanziario 2004, ed impegnato con Decreto n. 1667 del 17/12/2004;

- che l'erogazione di tali contributi, ai sensi del medesimo art. 5 co. 1 della LR 8/2004, avviene con le modalità ed i criteri già in atto definiti dalla Legge Regionale n. 51 del 31 ottobre 1978 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE

- che il Settore Comitato Tecnico Regionale, incardinato nell'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione, è istituzionalmente preposto al procedimento tecnico-amministrativo finalizzato all'emissione dei decreti di erogazione, a favore dei Comuni della Regione, dei finanziamenti annualmente stanziati ai sensi della L.R. 51/78 per l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblico interesse;

RITENUTO CHE

- occorre provvedere all'approvazione dei criteri per l'esecuzione del piano di finanziamento per l'anno 2004 dei fondi indicati in premessa;

VISTE

- le leggi regionali 51/78, 19/96, 7/02, 15/02, 16/03, 8/04, 9/04;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- di approvare gli allegati "Criteri di riparto dei fondi assegnati ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per investimenti e opere pubbliche, in esecuzione del piano di finanziamento relativo all'anno 2004, ai sensi dell'art. 5 co. 1 della legge regionale 12.11.2004 n. 8";

- di far carico agli Enti destinatari dei finanziamenti di tutti gli adempimenti dovuti in base alla L. 109/94 e s.m.i. ed alla L.R. 51/78 e s.m.i.;

- di stabilire che la concessione del finanziamento avverrà con Decreto Dirigenziale a presentazione della documentazione di cui agli artt. 6 e 10 della L.R. 51/79;

- di stabilire che restano in capo al Settore Comitato Tecnico Regionale tutte le attività di natura amministrativa correlate al procedimento di emissione dei decreti di finanziamento, secondo le modalità della L.R. 51/78, nonché dei "Criteri" approvati con la presente Deliberazione.

- di inviare la presente Deliberazione all'atto dell'esecutività all'A.G.C. Gabinetto G.R., ai Settori C.T.R. e Gestione Entrate e Spesa di Bilancio ed al B.U.R.C., per il prosieguo di rispettiva competenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

OGGETTO: Criteri di riparto dei fondi assegnati ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per investimenti e opere pubbliche, in esecuzione del piano di finanziamento relativo all'anno 2004, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge regionale 12.11.2004 n. 8.

1. Ambito di applicazione e definizioni

I seguenti criteri disciplinano la procedura per l'assegnazione dei contributi in conto interesse ed in conto capitale, stanziati per l'anno 2004 a favore dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ai sensi dell'art. 5 co. 1 della legge regionale 12.11.2004 n. 8, per l'esecuzione di investimenti e opere pubbliche.

2. Scopo

Le risorse di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate secondo le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51 e s.m.i.

Prioritariamente e fino al 50% dello stanziamento complessivo, il fondo è destinato alla realizzazione di opere ed investimenti intercomunali.

Gli investimenti ammessi a contributo devono essere finalizzati alla nascita e alla crescita di un tessuto infrastrutturale e di servizi in tema ambientale, sociale, culturale, di promozione dell'economia locale, dell'innovazione tecnologica, del turismo e dei piani di insediamento produttivi, anche mediante la costituzione ed il sostegno di società miste, con prevalente partecipazione comunale, l'acquisto di azioni per attività di riqualificazione urbana e per investimenti nei centri storici, la realizzazione di studi di fattibilità e di pianificazione urbanistica, la progettazione finalizzata ad investimenti.

È consentito, inoltre, l'acquisto e la messa in esercizio di sistemi hardware e software per l'informatizzazione di attività istituzionali; la realizzazione di impianti di telecomunicazione e trasmissione dati con tecnologie innovative, opere di banda larga, di collegamento tra gli Uffici comunali e tra questi e la rete pubblica; l'acquisto di software, attrezzature e macchinari per l'espletamento dell'attività di progettazione di opere pubbliche all'interno degli Uffici Tecnici Comunali; l'acquisto di attrezzature, macchinari e automezzi per l'innovazione tecnologica e per lo svolgimento di servizi pubblici di scuolabus, raccolta e smaltimento rifiuti, polizia locale.

In via residuale, i fondi possono essere utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, secondo i criteri relativi al piano annuale di finanziamento 2004 ex art. 5 LR 51/78, approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2146 del 26/11/2004.

3. Ripartizione del fondo tra i comuni

Considerato che in base al censimento effettuato nel 2001 i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti sono 337, a ciascun Comune è destinato un contributo del 5% sulla spesa di € **296.735,91**.

Di tale importo, la misura non inferiore al 50%, pari ad € **148.367,95**, deve essere utilizzata per l'esecuzione di opere intercomunali, con concorso in equo rapporto di tutti i Comuni destinatari dell'opera medesima. Il contributo è concesso anche nel caso di concorso in opere intercomunali con Comuni di popolazione superiore a 5000 abitanti, limitatamente alla quota della spesa in capo al Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Laddove non sussistano le condizioni e/o la necessità per la realizzazione di opere intercomunali, attestata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo per il quale si chiede il contributo, tutta la risorsa assegnata potrà essere utilizzata per opere pubbliche ed investimenti di livello comunale.

4. Rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti

Il concorso della Regione è pari al 5% annuo dell'investimento autorizzato per un massimo di 20 (venti) anni mentre, la restante parte, fino alla spesa che l'Ente sosterrà per la contrazione del mutuo, resterà a suo carico.

5. Adempimenti dei Comuni

Fanno carico agli Enti destinatari dei finanziamenti tutti gli adempimenti previsti dalla legge regionale 51/78 e della legge 109/94 e loro successive modifiche ed integrazioni.

6. Concessione finanziamento

La concessione dei finanziamenti avviene con **Decreti Dirigenziali** a presentazione della documentazione di cui agli artt. 6 e 10 della legge regionale 31.10.1978, n. 51.

Inviare, ad avvenuta esecutività, all'A.G.C. Gabinetto Giunta Regionale, all'A.G.C. LL.PP. - Settore Comitato Tecnico Regionale, al Settore Entrate e Spesa di Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.